

Sommaro

I – LAVORO	4
ART. 1. NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA	4
ART. 2. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, IN MATERIA DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI	6
ART. 3. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE	6
ART. 4. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 88 IN MATERIA DI FONDO NUOVE COMPETENZE	7
ART. 5. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 92 IN MATERIA DI NASPI E DIS-COLL	7
ART. 6. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	7
ART. 7. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 93 IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE	7
ART. 8. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – NODO POLITICO	8
ART. 9. INDENNITÀ LAVORATORI MARITTIMI – NODO POLITICO	9
ART. 10. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 77 DEL 2020	9
ART. 11. PROROGA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – NODO POLITICO	10
ART. 12. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE N. 448 DEL 2001	11
ART. 13. CAF	11
ART. 14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI (LAVORATORI STAGIONALI)	11
ART. 15. ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER LE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI DI MENSA O RISTORAZIONE	12
ART. 16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRONATI	12
ART. 17. ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX-ZONE ROSSE – MANCA NORMA	12
ART. 18. MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LO SPETTACOLO	12
ART. 19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI	14
ART. 20. VARIAZIONI COMPENSATIVE – MANCA NORMA	14
II – SALUTE	15
ART. 21. PACCHETTO SALUTE (STRAORDINARI PERSONALE MEDICO AL FINE DI SMALTIRE LE LISTE DI ATTESA PER LE ATTIVITÀ RIMANDATE CAUSA COVID - VALUTARE SE POSSIBILE IN PARTE DIROTTARE LE ATTIVITÀ SUI CONVENZIONATI CHE HANNO GIÀ IL BUDGET FINANZIATO) DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA – NODO POLITICO	15
ART. 22. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (INTERPRETAZIONE NORMA STRAORDINARIO)	16
III – SCUOLA E COMMISSARIO	17
ART. 23. MISURE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA, PER I PATTI DI COMUNITÀ E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021	17
ART. 24. RIFINANZIAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	17
IV – REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA	18
ART. 25. RIFINANZIAMENTO ENTI LOCALI	18
ART. 26. INCREMENTO FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI	18
ART. 27. INCREMENTO RISTORO IMPOSTA DI SOGGIORNO	19
ART. 28. INCREMENTO FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	19
ART. 29. MUTUI REGIONI A STATUTO SPECIALE - SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI AUTONOMIE SPECIALI	21
ART. 30. TRANSAZIONE CAMPANIA DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENZIOSO REGIONALE	22
ART. 31. RIFINANZIAMENTO FONDO TPL - INCREMENTO SOSTEGNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	22
ART. 32. INCREMENTO RISORSE PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI	22
ART. 33. INCREMENTO RISORSE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI	23
ART. 34. INCREMENTO RISORSE PER PICCOLE OPERE	23
ART. 35. INCREMENTO RISORSE PER LE SCUOLE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE	24
ART. 36. RISORSE PER PONTI E VIADOTTI DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE	24

ART. 37. AGGIORNAMENTO TERMINI RISORSE PER RIGENERAZIONE URBANA	24
ART. 38. PICCOLE OPERE E INTERVENTI CONTRO L'INQUINAMENTO	24
ART. 39. SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI	26
ART. 40. SOSTEGNO AGLI ENTI IN DEFICIT STRUTTURALE.....	26
ART. 41. MANUTENZIONE SCUOLE DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE.....	27
ART. 42. ESTENSIONE DEI TERMINI PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ AGLI ENTI LOCALI PER FAR FRONTE AI DEBITI DELLA PA.....	27
ART. 43. RIFINANZIAMENTO FONDO PROGETTUALITÀ ENTI TERRITORIALI	27
ART. 44. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISMA	28
V - SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA.....	29
NORMA SOSTEGNO ALLA DOMANDA (MANCA IL TESTO) NORMA FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE; NORMA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI	29
ART. 45. RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	30
ART. 46. AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE	31
ART. 47. RIFINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI RELATIVE AL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ANCHE TERZO SETTORE)	31
ART. 48. PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART. 56 DL 18/2020	31
ART. 49. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE.....	32
ART. 50. RIASSETTO GRUPPO SACE	32
ART. 51. P.I.R. (INNALZAMENTO DA 150 A 300 MILA DEL LIMITE ANNUALE) – MANCA NORMA	32
ART. 52. MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEGLI ASSETTI PROPRIETARI DEI GESTORI DEI MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 64-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 TUF) - NODO POLITICO	32
ART. 53. LOCAZIONI PASSIVE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33
ART. 54. RINNOVO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI DELLO STATO.....	34
ART. 55. PROROGA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ E DI ALTRI ENTI	35
ART. 56. PROROGA DEI TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE SEMPLIFICATA DEI CONTRATTI BANCARI E ASSICURATIVI	35
ART. 57. RIFINANZIAMENTO CASHBACK - MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.....	35
ART. 58. INCREMENTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO ₂ G/KM – AUTOMOTIVE	35
ART. 59. CONTINUITÀ D'IMPRESA (CONCENTRAZIONI AGCM) – IN ATTESA DI VERIFICA.....	37
ART. 60. SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO	37
ART. 61. MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO	37
ART. 62. ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO	38
ART. 63. ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE	38
ART. 64. INTERVENTI FINANZIARI DI EMERGENZA NEL SETTORE CULTURA	39
ART. 65. INCENTIVO SPONSOR LEGHE SPORTIVE - INCENTIVO PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.....	39
ART. 66. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO	40
ART. 67. MISURE COMPENSATIVE PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI CON AUTOBUS NON SOGGETTI A OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO	40
ART. 68. MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA (SERVIZI TURISTICI).....	41
ART. 69. MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO - NEWCO	41
ART. 70. DECONTRIBUZIONE CABOTAGGIO CROCIERE	42
ART. 71. NORMA TAXI E NCC – MANCA NORMA	42
VI - MISURE FISCALI	42
ART. 72. RIMODULAZIONE OPZIONALE DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE SOSPENSE - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI – MANCA NORMA	42
ART. 73. PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA	42
ART. 74. PERTINENZIALI – MANCA NORMA	42
ART. 75. CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE ("SUPERENALOTTO", "WIN FOR LIFE" E ALTRI)	42
ART. 76. CONTRIBUTO SDOGANAMENTO TABACCHI	42
ART. 77. SITI OSCURAMENTO	43
ART. 78. SOCIETÀ IN HOUSE	43
ART. 79. COMITATI DI GESTIONE PORTI – MANCA NORMA	43

ART. 80. DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI INTERNAZIONALI RELATIVI ALLA GUARDIA DI FINANZA	44
ART. 81. APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO	44
ART. 82. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 136-BIS DEL "DL RILANCIO" IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE	44
ART. 83. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE.....	44
ART. 84. MAGGIORAZIONE EX-TASI.....	45
ART. 85. ESTENSIONE DELLA DURATA DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 181 DL 34/2020 - PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP	45
ART. 86. RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (3% IN DUE RATE).....	45
ART. 87. RISCOSSIONE DIRETTA SOCIETÀ IN HOUSE	46
ART. 88. RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 – NODO POLITICO – MANCA NORMA	46
ART. 89. DETASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI PER 24 MESI – NODO POLITICO– MANCA NORMA.....	46
ART. 90. IVA CREDITI NON RISCOSSI	46
VII – DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA.....	47
ART. 91. NORMA DI COPERTURA.....	47

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di stabilire misure

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA.....;

EMANA

il seguente decreto-legge:

I – Lavoro

Art. 1.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinqües* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. **Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.** I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, **ove autorizzati**, alle prime nove settimane del presente comma.

2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alla ulteriori nove settimane **di cui al comma 1 versano** un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019.

3. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, **decorso il periodo autorizzato**. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). **Sono comunque disposte** le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e **autocertificati** per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, **ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.**

4. L'Inps e l'Agenzia delle Entrate provvedono ad effettuare le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al comma al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'art.19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art.8 della legge 8 agosto 1972 n. 457.
- 9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, differiti in via amministrativa in relazione al susseguirsi delle previsioni normative, e dei conseguenti aggiornamenti procedurali, di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei decreti interministeriali numero 9 del 20 giugno 2020 e numero 10 del 6 luglio 2020, sono fatti salvi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.**
- 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.**
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.345,6 milioni di euro per l'anno 2020, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 282 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. .

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in relazione alle risorse di cui agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi corrispondenti alle prime nove settimane di cui al comma 1 del presente articolo..

13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.929,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.882 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo XXX

Art. 2.

Modifiche all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al successivo comma 8 quater, le Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di cig in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle 9 settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.. Conseguentemente l'articolo 98, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazione e integrazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è abrogato.

Art. 3.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1 In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 10.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima

Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5 valutate in 363,0 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi **dell'articolo XXX**

Art. 4.

Modifiche all'articolo 88 in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "impresa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori";

b) le parole "230 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "730 milioni di euro".

2. All'onere derivante dal comma 1, lett.b), pari a 500 milioni di euro, si provvede a valere

Art. 5.

Modifiche all'articolo 92 in materia di NASPI e DIS-COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi **dell'articolo XXX**

Art. 6.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

~~2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese di fruizione dell'agevolazione e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.~~

2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro sino al mese di dicembre 2020 e 700 milioni di euro a valere sull'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del

Art. 7.

Modifiche all'articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

1. All'articolo 93 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole " , per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19" sono soppresse;

- b) le parole “in essere alla data del 23 febbraio 2020” sono soppresse;
- c) le parole “è possibile rinnovare o prorogare sino al 30 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “è possibile rinnovare o prorogare, **usufruendo in caso di proroga del presente regime speciale al massimo una volta sola**, sottoscrivendo il relativo atto entro il 31 dicembre 2020, “

Art. 8.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – NODO POLITICO

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per ciascuno dei mesi di **giugno (e luglio) 2020** pari a **600 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. E' riconosciuta un'indennità pari a **600 euro** per ciascuno dei mesi di **giugno (e luglio) 2020** ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 - a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
 - c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, è erogata una indennità di **600 euro** per ciascuno dei mesi di **giugno (e luglio) 2020**; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità, per ciascuno dei mesi di **giugno (e luglio) 2020**, pari a **600 euro**:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

7. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, **previa** domanda, nel limite di spesa complessivo di 960 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 960 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Art. 9.

Indennità lavoratori marittimi – NODO POLITICO

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856 e successive modifiche e integrazioni, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a **600 euro** per ciascuno dei mesi di **giugno (e luglio) 2020**.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è erogata dall'INPS, **previa** domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Art. 10.

Disposizioni attuative dell'articolo 78 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno

successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020 emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a. ~~quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale;~~

b. ~~quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,~~

c. ~~quanto a 345.405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.~~

Art. 11.

Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – NODO POLITICO

1. Fino al termine del periodo di cui all'articolo 1, comma 1, entro il quale è comunque possibile fruire dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e nel medesimo periodo restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

2. Sino alla scadenza del suddetto termine resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

3. Le preclusioni e le sospensioni di cui al comma 2 non si applicano, a partire dal (15 ottobre 2020), ai datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro connesso all'utilizzo di ammortizzatori sociali per far fronte all'emergenza da Covid 19.

4. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, ~~conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.,~~ ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

5. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Art. 12.**Modifiche all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001**

1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "di età pari o superiore a sessanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "di età superiore a diciotto anni". Conseguentemente l'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 132 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede :
 - a) quanto ad euro 46 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 89-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
 - b) quanto ad 86 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dell'articolo XXX.

Art. 13.**CAF**

1. Il comma 591 dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 7, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 38, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:
 "1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:
 - a) euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto di 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;
 - b) euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
 - c) euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
 Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega."

Art. 14.**Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (lavoratori stagionali)**

1. Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di

emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dall'art. 98 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. **sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno 2020.**

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 per l'anno 2020 si provvede, in parte, mediante i residui delle somme stanziati ai sensi dell'art. 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 98, comma 6, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, pari a 23 milioni di euro, ed in parte mediante l'incremento dello stanziamento di cui al comma 2, pari a 67 milioni di euro a valere su [.....].

Art. 15.

Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

2. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

Art. 16.

Disposizioni in materia di patronati

All'articolo 92 viene aggiunto il seguente comma 3: "Con effetto dall'esercizio finanziario 2020 l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento degli Istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono proporzionalmente e complessivamente aumentati nella misura di 55 milioni di euro.

Con effetto dall'esercizio finanziario 2021, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: "dell'78 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 80 per cento".

Art. 17.

Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse – MANCA NORMA

Art. 18.

Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, può autorizzare, a decorrere dalla pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari Area 3 – F 1 dei profili tecnici e fino alla conclusione delle stesse, il conferimento, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di

incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque per la durata massima di quindici mesi, entro il limite di spesa di **4 milioni di euro** per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per l'anno 2020.

3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, allo scopo di corrispondere alle specifiche esigenze funzionali delle strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 20 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che ne stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato **nella misura di 300 mila euro nell'anno 2020** e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 e ridenominato "Fondo giovani per la cultura". Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.

6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.

7. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attività culturali, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano

compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

9. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle attività culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso alla Scuola. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione.

10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso è pari nel massimo al **dieci** per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 10,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 21 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a **5,300** milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante ...
- b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Semplificazione procedure concorsuali

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da Covid19» sono sostituite dalle seguenti «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
- b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse.»
- c) All'articolo 240, comma 4, il terzo periodo è così sostituito: "***Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati sulla base di norme speciali in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.***"

Art. 20.

Variazioni compensative – MANCA NORMA

II – Salute

Art. 21.

Pacchetto salute (Straordinari personale medico al fine di smaltire le liste di attesa per le attività rimandate causa COVID - valutare se possibile in parte dirottare le attività sui convenzionati che hanno già il budget finanziato) Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) – NODO POLITICO

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16.03.2020 recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25.03.2020 recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19" e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19" e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, le disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive, nonché quelle in materia di orario massimo di lavoro e di riposi, alle regioni ed alle province autonome nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è consentito di:

a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'art.24, comma 6, del medesimo CCNL, **in deroga alla contrattazione**, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a xxx euro lordi onnicomprensivi. **Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.** Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art.6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a xxx euro lordi onnicomprensivi. **Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.** Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie **anche in deroga al CCNL di settore** o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, anche ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 24 aprile 2020, n. 27.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:

a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'art.24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a xxx euro lordi onnicomprensivi. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

b) incrementare rispetto a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di 10 milioni di euro.

4. Per l'anno 2020 è incrementato in misura pari all'1 per cento il limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come indicato nell'allegato B che forma parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome possono superare il limite dell'1 per cento del tetto di spesa di cui al periodo precedente avvalendosi della disponibilità delle risorse di cui all'allegato A, nei limiti massimi della spesa di cui all'allegato C richiamato nel comma 9. I tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate dalle regioni e dalle province autonome, in coerenza con il limite di spesa di cui al presente comma, possono essere utilizzati dalle stesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a tutto il 31 dicembre 2021 qualora al 31 dicembre 2020 non si sia determinato un completo riassorbimento della domanda di assistenza non soddisfatta durante lo stato di emergenza.

5. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale e nell'ambito del limite di spesa massimo disponibile per ciascuna regione e provincia autonoma, come indicato nella tabella di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente decreto, le regioni e le province autonome sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2,3 e 4, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

6. Ferma restando la supervisione del tutor, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano in autonomia i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.

7. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.

8. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.

9. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2, 3 e 5 è autorizzata rispettivamente la spesa di 109.987.260 euro, 201.468.043 e 122.146.150 per complessivi 482.520.006 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

10. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 9, le regioni e le province autonome provvedono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 22.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni (interpretazione norma straordinario)

1. L'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 2, comma 6, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si

interpreta nel senso che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi, dalle regioni e province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma.

III - Scuola e commissario

Art. 23.

Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021, è destinata:
 - a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
 - b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021, è destinata:
 - a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo, altresì, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza. **Per permettere tale sostituzione fin dal primo giorno di assenza, nelle risorse destinate per tale finalità come nel complesso incrementate, è effettuato un accantonamento pari al dieci per cento;**
 - ~~b) all'autorizzazione, nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 4, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive prestate dal personale amministrativo del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021.~~
 - b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 4, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive prestate dal personale amministrativo degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 18 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive prestate dal personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.
4. Con il decreto di cui all'art. 235 del citato decreto-legge si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.

Art. 24.

Rifinanziamento del Commissario Straordinario

Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, per le attività di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché per le attività di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Una quota delle predette risorse

pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute [e il Ministro dello sviluppo economico], su proposta del Commissario, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo (copertura finale).

IV – Regioni, enti locali e sisma

Art. 25.

Rifinanziamento enti locali

All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "è equiparato" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i periodi di quarantena applicati in ragione delle ordinanze regionali, sono equiparati";
- b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai lavoratori autonomi, per i periodi di quarantena, applicati ai sensi del presente comma, sono riconosciute le indennità di cui agli articoli 27, 28, 38 e 44.

Art. 26.

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.470 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.020 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'art. 106, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri"), al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie". Al relativo onere, quantificato in 1.470 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere....

2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono tenuti ad inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall'ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall'anno 2022. A

seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2.

5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.

Art. 27.

Incremento ristoro imposta di soggiorno

1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte

Art. 28.

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome

1. All'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano" ed è abrogato l'ultimo periodo;

b) al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole "destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione";

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. In attuazione dell'Accordo di cui al comma 1 con le Autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e conseguito attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1 per 2.510 milioni di euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 90 milioni di euro, secondo gli importi previsti nella seguente tabella.

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	355.000.000	
Bolzano	370.000.000	370.000.000	
Friuli Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	

Sicilia	780.000.000	780.000.000	
Totale	2.600.000.000	2.510.000.000	90.000.000

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Nel 2022, è determinato, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

2-quinquies. In attuazione dell'Accordo di cui al comma 1 con le Regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui a comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
Totale	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri"), al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.

2-septies. Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalità:

- a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'Irap, all'Addizionale IRPEF e

alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al periodo precedente, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome;

- b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al Bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al Bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle Regioni e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione.

2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:

- a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;
- b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro.

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).

d) al comma 3, dopo le parole "può attivare" sono aggiunte le seguenti: ", previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, si fa provvedere ai sensi dell'articolo

Art. 29.

Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale è rideterminato dalla seguente tabella:

REGIONI	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere del Fondo di cui all'art. 111, comma 1	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere delle quote capitale 2020 sospese già pagate	Concorso alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato
Valle d'Aosta	102.807.000	84.000.000		18.807.000
Sardegna	383.000.000	383.000.000		0
Trento	418.186.556	355.000.000		63.186.556
Bolzano	501.728.143	370.000.000	651.135	131.077.008

Friuli Venezia Giulia	726.000.000	538.000.000	840.479	187.159.521
Sicilia	1.001.000.000	780.000.000	13.369.920	207.630.080
Totale	3.132.721.699	2.510.000.000	14.861.534	607.860.165

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo

Art. 30.

Transazione Campania Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale

1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso, il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90% del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinuncia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se già proposta.
2. Al relativo onere quantificato in 120 milioni di euro per l'anno 2020 e in 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

Art. 31.

Rifinanziamento fondo TPL - Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

11. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni (importo insufficiente) di euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al predetto articolo 200.
2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna Regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare superiore alla quota spettante a congruaggio, detta eccedenza dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.
3. All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo...

Art. 32.

Incremento risorse per progettazione Enti locali

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 51, la parola "2034" è sostituita dalla seguente: "2031";
 - b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: "51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 600 milioni di euro e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero dell'Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.";

- c) Al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.”;
 - d) al comma 58, le parole “al comma 51” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 51 e 51-bis”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art.

Art. 33.

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 139, dopo la parola “2026” è aggiunta la parola “e”, la parola “2031” è sostituita da “2030.” e le parole “, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 139 è aggiunto il seguente: “139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.”;
 - c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole “La richiesta deve contenere”, sono inserite le seguenti: “il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché”;
 - d) al comma 147 le parole “al comma 139” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 139 e 139-bis”;
 - e) il comma 148 è sostituito dal seguente: “Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell’interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell’interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell’interno, all’atto dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto. Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.”;
 - f) dopo il comma 148-bis è aggiunto il seguente: “148-ter. I termini di cui all’articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2019 e i termini di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2020, sono prorogati di 3 mesi”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 34.

Incremento risorse per piccole opere

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 29 è aggiunto il seguente: “29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.”;

- b) al comma 33 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al periodo precedente.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 35.

Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

1. L’articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: “Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.”.
2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 36.

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 37.

Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

1. Al comma 43 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportare le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo sostituire le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il” con le seguenti: “su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il” e le parole “entro la data del 31 marzo 2020” con le seguenti: “entro il 31 marzo dell’anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell’anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034.”;
- b) al secondo periodo sostituire le parole “entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento,” con le seguenti: “entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo” e le parole “entro il successivo 30 settembre” con le seguenti: “da adottare entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo”.

Art. 38.

Piccole opere e interventi contro l’inquinamento

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, all'articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: “Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.”;

b) il comma 14-ter è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP). Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

b) al comma 21, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021".

c) il comma 14-quater è sostituito dal seguente: "All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono trasferite nello Stato di Previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "trasferite" sono aggiunte "o assegnate" e dopo le parole "l'emergenza" sono aggiunte "e", nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti".

Art. 39.

Semplificazione adempimenti tesoriери degli enti locali

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis dell'art. 175.
2. Il comma 4, dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dal seguente "4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere".

Art. 40.

Sostegno agli enti in deficit strutturale

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 99.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1 gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Il contributo

attribuito per ciascun esercizio del triennio 2020-2022 non può, in ogni caso, superare l'importo del disavanzo da ripianare annualmente.

3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 41.

Manutenzione scuole degli enti di decentramento regionale

1. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "città metropolitane" sono inserite le seguenti " , nonché degli enti di decentramento regionale".

Art. 42.

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA

1. Nel periodo intercorrente tra il 20 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati di cui agli articoli 115, 116 e 118 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 43.

Rifinanziamento fondo progettualità enti territoriali

1. Al fine di rafforzare la progettazione degli enti territoriali, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro annui per il periodo dal 2020 al 2025 per sostenere la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei

documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici

Art. 44.

Disposizioni in materia di sisma

Proroga Stato emergenza terremoto

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: 4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo (copertura finale).

Proroga personale strutture commissariali

2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2020». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede.....

Stabilizzazione personale enti per sisma Abruzzo e Centro Italia

3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1 gennaio 2022, le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

Compenso professionisti

4. All'art. 34 del decreto legge 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire il comma 5 con il seguente.

“5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministero Giustizia n° 140 del 20 luglio 2021 concernente gli interventi privati.”

Compensazione minori entrate TARI

5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del dl 189 del 2016, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse disponibili e finalizzati allo scopo della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del dl 189 del 2016, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'art.1 comma 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147.

Zone franche urbane

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;

b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi» e le parole: «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020 e il 2021»;

d) al comma 6 le parole: «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Cronoprogramma della spesa per ricostruzione

6. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attività di ricostruzione post eventi sismici in relazione alle relative contabilità speciale di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”.

V - Sostegno e rilancio dell'economia

Norma sostegno alla domanda (MANCA IL TESTO)

norma Fondo per la filiera della ristorazione;

norma Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

Fondo per la filiera della ristorazione

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a xx milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli. Il contributo è erogato con un anticipo del novanta per cento al momento della domanda a fronte di presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, e con il saldo alla certificazione mediante presentazione della quietanza di pagamento che andrà effettuato con modalità tracciabile. L'erogazione del beneficio viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le categorie di prodotto e le modalità di erogazione dell'aiuto, tenendo conto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

3. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo di cui al comma 2, il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione del concessionario convenzionato, denominata “piattaforma della ristorazione”, ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. A seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al novanta per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del

Ministero degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo. Qualora l'attività di cui al presente comma necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento è determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a xx milioni di euro si provvede tramite...

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

1. Agli esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
 - a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica quanto disposto dall'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati inmilioni di euro per l'anno 2020, si provvede.

Art. 45.

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Per il rafforzamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno **2021**.
5. Per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse

europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 46.

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

Dopo il comma 1 dell'art. 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere il seguente:

“1-bis: “In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 47.

Rifinanziamento e disposizioni relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (anche terzo settore)

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.700 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 48.

Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare seguenti modificazioni: al comma 2, lettere a), b) e c), al comma 6 lettere a) e c) e al comma 8, le parole “30 settembre 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “31 gennaio 2021”.
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato e integrato ai sensi del comma 1 del presente articolo, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al comma 8 del richiamato articolo 56 decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dalla presente disposizione.
4. Nell'articolo 37bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, al comma 1 le parole “30 settembre 2020” sono sostituite da “31 gennaio 2021”.
5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che - allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8 del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi – dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 49.***Interventi di rafforzamento patrimoniale***

Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione Europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede....

Art. 50.***Riassetto gruppo SACE***

1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del Gruppo SACE.
2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle Finanze e CDP S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, è determinato il riassetto del Gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. All'onere derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si dà corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020, si provvede Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dal precedente comma della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e ivi incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.”.

Art. 51.

P.I.R. (innalzamento da 150 a 300 mila del limite annuale) – MANCA NORMA

Art. 52.

Modifica della disciplina del controllo degli assetti proprietari dei gestori dei mercati regolamentati (art. 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 TUF) - NODO POLITICO

1. Al comma 3-bis, lett. b), dell'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,” sono inserite le seguenti: “ovvero l'esercizio di un'influenza notevole dell'acquirente sulla società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile.”.
2. il comma 3-ter dell'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dal seguente: “Per gli acquisti notificati ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, possono essere richieste informazioni alla società notificante o formulate richieste istruttorie a soggetti terzi ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del citato decreto legge n. 21 del 2012. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo. Fino al 31 dicembre 2020 l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012 è sospeso”.
3. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente:
 - a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla

il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;

b) il controllo del gestore del mercato;

ne dà preventiva comunicazione alla Consob.

Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.”

b) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione;

b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione;

c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

i) la trasmissione degli utili o delle perdite;

ii) il coordinamento della gestione del gestore del mercato con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

iii) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

iv) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta dei membri dell'organo amministrativo o dei dirigenti delle imprese;

d) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.”

c) al quinto comma:

1) dopo le parole “la Consob può opporsi”, sono inserite le seguenti: “all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o”;

2) le parole “tali cambiamenti mettono” sono sostituite dalle seguenti: “venga messa”.

3) dopo le parole “gestione sana e prudente del mercato” sono inserite le seguenti: “, valutando tra l'altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:

a) la reputazione del potenziale acquirente ai sensi del comma 1;

b) l'idoneità, ai sensi dell'art. 64-ter, da parte di coloro che in esito alla prevista acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

c) la solidità finanziaria del potenziale acquirente;

d) la capacità del gestore del mercato di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;

e) l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza;

f) l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa con operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

d) al sesto comma:

1) le parole “con regolamento” sono soppresse;

2) è aggiunto infine il seguente periodo: “La Consob può individuare con regolamento gli ulteriori casi di acquisto indiretto di una partecipazione nel gestore del mercato, rispetto a quelli individuati nel comma 4, che comportano il raggiungimento delle soglie ivi indicate e sono pertanto assoggettati agli obblighi di cui al presente articolo.”;

e) al settimo comma:

1) le parole “può essere esercitato” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato,”;

2) le parole “6, lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “4”;

3) dopo le parole “in violazione dei commi 4 e 5” sono aggiunte le seguenti: “e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.”

Art. 53.

Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche

1 Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai

sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti i seguenti commi:

a) Comma 2-sexies: *“Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di [prorogare, rinnovare o] stipulare nuovi contratti, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:*

la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii.;

i canoni di locazione – in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma – che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso; gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;

le ulteriori condizioni contrattuali.

b) Comma 2-septies: *“Fermo restando che i canoni di locazione dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al precedente comma e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di [24 mesi] a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. [Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, che disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.] ”.*

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a partire dall'anno 2020, sul capitolo 7754 del Bilancio dello Stato sono stanziati ulteriori risorse da destinare all'acquisto ovvero al riacquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. L'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta complessivamente più conveniente, anche contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'Amministrazione interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzionali nell'ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. In esito all'attività svolta l'Agenzia del Demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente. Le attività di cui al presente comma possono essere fornite anche a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali

Art. 54.

Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato

In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID- 19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il

31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato", emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, è effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021.

Art. 55.

Proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di altri enti

1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il [15 ottobre 2020] si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.M. 5 marzo 2015 n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori 3 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA".

Art. 56.

Proroga dei termini per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi

1. Le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto – legge n. 23/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, nonché agli articoli 33 e 34 del decreto – legge n. 34/2020 convertito con modificazioni della legge n. 77/2020, si applicano fino al 31 dicembre 15 ottobre 2020.

Art. 57.

Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 288 dopo l'inciso "hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni" sono aggiunte le seguenti parole: " , nei casi";

b) il comma 289 è sostituito dal seguente:

"289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290 e all'art.[...] comma [...] del D.L. [...]";

c) dopo il comma 289 sono aggiunti i seguenti:

"289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. [...], comma 2 del D.L. [...] e di cui al comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 e all'art. [...], comma 2 del D.L. [...].

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Gli oneri per l'anno 2020 sono coperti ai sensi dell'XXX [RGS].

Art. 58.

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive

1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2020”;

b) la tabella di cui al comma 1-bis, lett. a), è sostituita dalla seguente:

Co2 g/Km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-90	1.750
91-110	1.500

c) la tabella di cui al comma 1-bis, lett. b), è sostituita dalla seguente:

Co ² g/Km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-90	1.000
91-110	750

d) al comma 1-sexies sono inserite, in fine, le seguenti parole: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l’anno 2020”.

e) al comma 1-septies, le parole “hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile” sono sostituite dalle seguenti: “hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.”;

f) Al comma 1-octies le parole: “quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione del comma 1-bis del presente articolo”.

2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 300 milioni di euro per l’anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

1) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020;

2) euro 150 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge;

3) euro 100 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuate da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non è soggetto ai limiti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede

Art. 59.**Continuità d'impresa (Concentrazioni AGCM) – In attesa di verifica**

1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, **anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria**, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del **31 dicembre 2020**.

Art. 60.**Sospensione scadenza titoli di credito**

All'articolo 11 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito **emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto** e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva **a quella stessa data**, sono sospesi **FINO AL 31 AGOSTO del 2020 per lo stesso periodo**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2) ~~al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n.386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge 386 del 1990 non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.~~

3) ~~al comma 3, sono soppresse le parole: "dal 9 marzo 2020"~~

Art. 61.**Misure urgenti per il settore turistico**

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola alberghiere è inserita la seguente: “, termali”;
- b) all'articolo 28, comma 5, le parole “e maggio” sono sostituite dalle seguenti: “maggio e giugno” e le parole: “e giugno”, sono sostituite dalle seguenti: “giugno e luglio”;
- c) all'articolo 182, comma 1, **dopo le parole “tour operator” sono inserite le seguenti “, nonché le guide e gli accompagnatori turistici”** e le parole: “25 milioni” sono sostituite dalle seguenti: **“265 milioni”**,

2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021. **[La misura è coperta dalla norma generale di proroga delle scadenze dei mutui fino al 31 gennaio 2021]**

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a **339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021**, si provvede.....

Art. 62.

Esenzioni dall'imposta municipale propria – IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e ~~installazioni funzionali~~, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di **85,65 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevista intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a **230,95 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ...

5. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta **per gli anni 2021 e 2022** per gli immobili di cui al comma 1, lettera d), **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.** Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal primo periodo si provvede con le risorse a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione, pari a **9,2 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevista intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a **30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, si provvede ...

Art. 63.

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è liquidato in un'unica soluzione, e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 10 del decreto-legge n.83 del 2014.

2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristiche, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

Art. 64.

Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "171,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "231,5 milioni", e al secondo periodo, dopo le parole "dall'annullamento" sono inserite le seguenti: "dal rinvio o dal ridimensionamento";

b) al comma 3, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni";

2. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "245 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "335 milioni", le parole: "145 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "185 milioni" e le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni";

b) al comma 3, alinea, le parole: "130" sono sostituite dalle seguenti: "335 milioni".

3. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337 della legge n.208 del 2015 è rifinanziata, per l'attuazione degli interventi del piano strategico ivi previsto, nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico".

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede

Art. 65.

Incentivo sponsor leghe sportive - Incentivo per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione

richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante [...] per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per il 2020.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 66.

Disposizioni in materia di autotrasporto

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al relativo onere si provvede _____

2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di ventiquattro mesi. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.;

Art. 67.

Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, in ragione dei

minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi **(NORMA DI COPERTURA)**.

Art. 68.

Misure in materia di trasporto passeggeri su strada (servizi turistici)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 113, le parole: *“per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020,”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico sono stanziati ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020,”*;

b) al comma 114, primo periodo, le parole *“nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri,”* sono soppresse, e le parole: *“al 30 settembre 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“31 dicembre 2020”* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per le medesime finalità di cui al comma 113 una quota pari a 40 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro rate o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada”*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi **(NORMA DI COPERTURA)**.

Art. 69.

Misure urgenti per il trasporto aereo - Newco

1. All'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole *“L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'avvio dell'esercizio dell'attività di trasporto aereo è subordinato alle valutazioni della Commissione europea di cui al comma 4-bis.”*;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: *“4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società ai soli fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 10 milioni di euro. Il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, è approvato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla costituzione della società. Tale piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. A seguito della favorevole valutazione del piano da parte della Commissione europea, con le modalità di cui al comma 4 sono apportate le opportune modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, incluso l'adeguamento del capitale sociale. In assenza della favorevole valutazione della Commissione europea sul piano la società è posta in liquidazione. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza*

di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.”.

Art. 70.

Decontribuzione cabotaggio crociere

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
3. All'articolo 205 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è abrogato.
4. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in complessivi **35 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede mediante **(NORMA DI COPERTURA)**.

Art. 71.

Norma taxi e NCC – MANCA NORMA

VI - Misure fiscali

Art. 72.

Rimodulazione opzionale del pagamento delle imposte sospese - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi – MANCA NORMA

Art. 73.

Proroga riscossione coattiva

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 agosto” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre”.

Art. 74.

Pertinenziali – MANCA NORMA

Art. 75.

Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (“Superenalotto”, “Win for Life” e altri)

1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021.
2. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata *una tantum* dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il **3015 dicembre 2020**.

Art. 76.

Contributo sdoganamento tabacchi

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“11-bis Prodotti del tabacco immessi in consumo da privati per uso personale

1. I quantitativi di prodotti del tabacco aventi marchi di produttori autorizzati alla commercializzazione nell'UE trasportati da privati viaggiatori per uso personale e di cui è esclusa la finalità commerciale, introdotti in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da e) ad h) del presente decreto legislativo o in eccedenza ai quantitativi di cui alla tabella pubblicata in base al decreto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, possono essere importati previo assolvimento direttamente in dogana della relativa accisa ed imposta sul valore aggiunto, qualora non superiori a tre volte i quantitativi consentiti.

2. Gli introiti generati dalla riscossione delle imposte di cui al comma 1 confluiscano sul fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”.

Art. 77.

Siti oscuramento

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce con apposite determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi 15 giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

3. Dall'entrata in vigore della presente norma sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

Art. 78.

Società in house

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“ 2-bis. Al fine della gestione con criteri imprenditoriali delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia, con determinazione del direttore generale, la stessa può costituire società di capitali regolate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2-ter. Ogniqualevolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.”.

Art. 79.

Comitati di gestione porti – MANCA NORMA

Art. 80.***Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali relativi alla Guardia di Finanza***

1. E' autorizzata, conformemente a specifiche intese con le competenti autorità dello Stato di Libia e nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di diritti umani e di sanzioni, la cessione a titolo gratuito alle predette autorità di n. 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia e di n. 2 vedette veloci V5000 in dotazione alla Guardia di Finanza, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. La Guardia di Finanza provvede, con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente, al ripristino in efficienza, al trasferimento al destinatario e alla manutenzione dei materiali di cui al primo periodo, nonché allo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale libico interessato.
2. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020.
3. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, dopo le parole "per l'anno 2021" sono aggiunte le seguenti: "nonché 3,5 milioni per l'anno 2022";
 - b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
 - c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione."
4. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 81.***Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro***

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. al comma 7-bis, dopo le parole "*le sue regole fondamentali*" sono aggiunte le seguenti parole: "*nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.*"
 2. il comma 7-ter è così sostituito: "*7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente*";
 3. al comma 7-quater dopo le parole "*per l'acquisizione di premi*" sono aggiunte le parole "*di modico valore*";
 4. il comma 7-quinqies è abrogato.

Art. 82.***Modifiche all'articolo 136-bis del "DL Rilancio" in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole***

1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è sostituito dal seguente:
 "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni."

Art. 83.

Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3-bis, le parole “nel primo semestre” sono sostituite dalle parole: “*nei primi nove mesi*” e le parole “31 luglio 2020” sono sostituite dalle parole: “*31 ottobre 2020*”;
 - b) al comma 3-quater, le parole “30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “*30 settembre 2020*”.

Art. 84.

Maggiorazione ex-Tasi

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 sono abolite le parole “da adottare ai sensi del comma 779,” e le parole “dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento” sono sostituite da “nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento”.

Art. 85.

Estensione della durata delle previsioni di cui all'art. 181 DL 34/2020 - Proroga esonero TOSAP e COSAP

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”;
 - b) al comma 2 le parole “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”;
 - c) al comma 3 le parole “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”.

Art. 86.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (3% in due rate)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **10 per cento**, da versare con le modalità indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **3 per cento** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di **due rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

9. L'articolo 12-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è abrogato.

Art. 87.

Riscossione diretta società in house

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le parole "numero 4)" sono sostituite dalle seguenti: "numero 3)". Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole "numeri 1), 2) e 3)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4);

Art. 88.

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 – NODO POLITICO – MANCA NORMA

Art. 89.

Detassazione rinnovi contrattuali per 24 mesi – NODO POLITICO – MANCA NORMA

Art. 90.

IVA crediti non riscossi

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da «o per mancato pagamento» fino a «registro delle imprese»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese»;

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).»

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«comma 6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;

e) al comma 8, le parole «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 2, 3, 4 e 5»;

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;

g) al comma 12, le parole «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti «ai fini del comma 4, lettera b)»;

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.».

VII – Disposizioni finali e copertura finanziaria

Art. 91.

Norma di copertura

PUBBLICA AMM.NE